



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 9 January 2012

5126/12

**Interinstitutional File:
2008/0183 (COD)**

**AGRI 12
AGRIORG 7
CODEC 36
INST 16
PARLNAT 15**

COVER NOTE

from: Italian Parliament
date of receipt: 4 January 2012
to: Donald Tusk, President of the Council of the European Union

Subject: Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulations (EC) No 1290/2005 and (EC) No 1234/2007, as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union
[doc. 15054/10 AGRI 651 AGRIORG 172 SOC 843 CODEC 1591-COM(2011) 634 final
- Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached a copy of the above letter.

¹ This opinion is available in English on the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address:
<http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 27 DIC. 2011
Prot. n. 721/0C

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo delle risoluzioni approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame dei seguenti atti:

- proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa (COM (2011) 577 definitivo);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (COM (2011) 634 definitivo).

Tali risoluzioni recano osservazioni in merito alla conformità degli atti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor Donald Tusk
Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis

n. 56

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE

PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 20 dicembre 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA
DECISIONE 2007/659/CE PER QUANTO RIGUARDA IL SUO PERIODO DI
APPLICAZIONE E IL CONTINGENTE ANNUALE AMMESSO A BENEFICIARE DI
UN'ALIQUTA RIDOTTA DELL'ACCISA (COM(2011) 577 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il ___ dicembre 2011

La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 577 definitivo, considerato che esso mira ad adeguare all'andamento del mercato del rum nell'Unione europea il contingente annuale del rum tradizionale (aumentandolo da 108.000 ettolitri di alcole puro a 120.000) prodotto dai dipartimenti d'oltremare francesi e importato in Francia, su cui è applicata un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ai sensi della decisione 2007/659/CE; considerato, inoltre, che esso prevede la proroga di un anno – fino al 31 dicembre del 2013 – del periodo di applicazione della predetta decisione al fine di far coincidere il termine di tale periodo con quello di applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato relativa allo stesso argomento (aiuto di Stato N 530/2006); ricordato che, i dipartimenti d'oltremare a cui si fa riferimento – Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione – rientrano tra le regioni definite “ultraperiferiche” ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in favore delle quali il Consiglio può stabilire modalità e condizioni di applicazione dei Trattati, al fine di compensare le loro difficoltà strutturali, derivanti dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo; ricordato, inoltre, che le succitate modifiche si giustificano in base al rilevamento di un incremento annuo dei quantitativi di rum tradizionale immessi sul mercato, pari al 3,2 per cento, verificatosi a partire dall'adozione della decisione 2007/659/CE, che, se costante, comporterebbe il superamento del contingente annuale di rum "tradizionale" (108.000 ettolitri di alcole puro) previsto dalla decisione 2007/659/CE, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi: la base giuridica della proposta di decisione è correttamente individuata nell'articolo 349 del TFUE, secondo cui il Consiglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le condizioni di applicazione dei Trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni; la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, in base all'articolo 349 del TFUE, solo il Consiglio è abilitato ad adottare misure specifiche di adeguamento dell'applicazione dei Trattati – ivi comprese le politiche comuni – alle regioni ultraperiferiche, al fine di compensare i loro svantaggi strutturali socio-economici; la proposta di decisione risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita ad adeguare la decisione 2007/659/CE nella misura in cui la modifica risulta necessaria. Inoltre, la proroga di un anno del periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE è giustificata alla luce delle constatazioni effettuate in base alla relazione fornita dalle autorità francesi ai sensi dell'articolo 4 della stessa decisione; nel merito – come già evidenziato in occasione del parere espresso il 22 settembre 2011 sulla decisione concernente l'esenzione dall'imposta per taluni prodotti fabbricati nelle isole Canarie (COM(2011) 443) – considerato l'evidente impatto sul mercato interno di qualunque regime di esenzione tributaria, totale o parziale, per determinati prodotti, si auspica che ogni eventuale e ulteriore proroga della decisione 2007/659/CE sia accompagnata da un'attenta analisi preliminare e sia strettamente connessa al dibattito sul nuovo regime di aiuti di Stato a finalità regionale, che dovrà essere adottato a partire dal 2014.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-*bis*

n. 57

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore Mauro Maria MARINO)

approvata nella seduta del 20 dicembre 2011

SULLA

**PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1290/2005 E
(CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LA
DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI AGLI INDIGENTI DELL'UNIONE
(COM(2011) 634 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il ___ dicembre 2011

La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 634 definitivo, considerato che la proposta di regolamento, sostituendo la precedente proposta modificata (COM(2010) 486), attraverso l'attuazione delle nuove disposizioni, è diretta ad apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 e attualmente disciplinato dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007; ricordato che il Parlamento europeo, nella sua dichiarazione sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti, del 4 aprile 2006, ha espresso preoccupazione sul futuro di tale Programma, a fronte dell'evoluzione della politica agricola comune che ha portato a una riduzione delle scorte d'intervento di prodotti agricoli e una riduzione della gamma di tali prodotti, esortando la Commissione europea e il Consiglio a dare ad esso un assetto permanente;

considerato che la Corte di giustizia, con la sentenza del 13 aprile 2011, nella causa T-576/08, ha stabilito che l'attuale configurazione giuridica del Programma di aiuto agli indigenti, basandosi sull'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo all'utilizzo delle scorte derivanti dagli interventi pubblici di stabilizzazione dei prezzi nei mercati alimentari, non ne legittima un funzionamento basato prevalentemente sull'acquisto sistematico e non temporaneo di derrate alimentari sul mercato;

considerato che, con la risoluzione del 7 luglio 2011 sul Programma in questione, il Parlamento ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di formulare una soluzione ai rilievi mossi dalla predetta sentenza della Corte di giustizia, per gli anni restanti dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013, al fine di evitare una drastica riduzione degli aiuti alimentari agli indigenti dell'Unione;

preso atto che, il Consiglio "Agricoltura e pesca", riunitosi il 14 novembre 2011, ha preso in esame la proposta di regolamento, rinviando ad una successiva sessione per la possibilità di confermare l'esistenza di una maggioranza qualificata favorevole, a certe condizioni, alla continuazione del Programma di aiuto agli indigenti per il 2012 e il 2013. Il Consiglio ha inoltre discusso dell'eventualità di prevedere un meccanismo di cofinanziamento del Programma;

ricordato che in seno allo stesso Consiglio "Agricoltura e pesca", tra il settembre 2010 e l'ottobre 2011, era emersa una minoranza di blocco sulla proposta;

considerato che, in vista del futuro quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Commissione adotterà una proposta legislativa, relativa al finanziamento del Programma di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti, nell'ambito della rubrica 1 (crescita intelligente e inclusiva), in cui è ricompresa anche la politica di coesione, e che, a tale riguardo, sarà mantenuto l'attuale sistema di programmazione annuale per l'attuazione del Programma come richiesto dagli Stati membri, accantonando l'idea di stabilire piani triennali,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi: la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le scorte di derrate alimentari rientrano nell'ambito della politica agricola comune e in particolare dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, di cui al regolamento (CE)

1234/2007, e in quanto la finalità della coesione economica e sociale può essere realizzata, in questo contesto, in modo adeguato solo con un'azione a livello dell'Unione;

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a stabilire disposizioni finalizzate all'obiettivo di rendere più efficace e omogeneo il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli, e 175, paragrafo 3 del TFUE, che consente all'Unione di agire autonomamente dagli Stati nel perseguimento dell'obiettivo di coesione sociale, prevedendo che *“azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi [strutturali] possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria”*;

nel merito si evidenzia come la proposta in oggetto consente di assicurare la continuità del Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, che da oltre vent'anni rappresenta un importante contributo per il rafforzamento della coesione sociale dell'Unione, andando incontro alle esigenze di sicurezza alimentare di una crescente fascia di popolazione europea, ed evitando l'inutilizzo di prodotti alimentari non immessi sul mercato;

per quanto riguarda l'articolo 2, punto 2, lettera a), della proposta, che introduce il nuovo articolo 27 bis nel regolamento (CE) n. 1234/2007, contenente un elenco degli *“Elementi non essenziali del programma di distribuzione di derrate alimentari”*, oggetto del conferimento di una delega di potere alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, tra cui le disposizioni prescriventi il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all'esecuzione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari, le disposizioni relative alle cauzioni che gli offerenti devono costituire, nonché le disposizioni sulle sanzioni, le riduzioni e le esclusioni che gli Stati membri devono applicare in caso di inosservanza dei termini per il ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento o di gravi inadempienze o irregolarità nell'esecuzione del piano annuale, non si rilevano particolari problemi concernenti la *“non essenzialità”* degli elementi;

analogamente, non si rilevano aspetti problematici in relazione alle competenze di esecuzione che sono conferite alla Commissione europea conformemente a quanto prevede l'articolo 291 del TFUE e che mirano a dare uniformità al Programma nell'insieme degli Stati membri partecipanti, evitando, allo stesso tempo, i rischi di distorsione o discriminazione.